

# COMUNE DI CAVARENO

## REGOLAMENTO SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE- TAGESMUTTER



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 11.06.2008

IL SINDACO  
geom. Matteo Pancheri

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Marcella Seppi

## **Art. 1**

### Principi generali

In attuazione dell'ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia approvato con la L.P. 12.03.2002 n. 4 il Comune di Cavareno favorisce e promuove il servizio di nido familiare – tagesmutter erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all'articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", di seguito denominata "legge provinciale", operanti sul territorio provinciale al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni dei bambini e delle bambine.

## **Art. 2**

### Destinatari del sostegno economico

Il sostegno agli organismi di cui all'art. 2 che operino con nidi familiari-tagesmutter iscritti all'albo di cui all'art. 8 della L.P. n. 4 del 2002 avviene direttamente, ossia erogando un contributo all'organismo della cooperazione sociale titolare del servizio di nido familiare-tagesmutter che vada ad abbattere pro quota i costi sostenuti dalla famiglia utente. Tale contributo potrà andare ad abbattere i costi sostenuti dalle famiglie residenti nel territorio comunale:

- che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter anche al di fuori del territorio comunale;
- che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter per bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni;
- che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter per bambini che, al compimento del terzo anno d'età, non possano accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia.

Il sostegno economico verrà riconosciuto per un monte orario mensile massimo pari a 100 ore per mese.

## **Art. 3**

### Modalità di calcolo del sostegno economico

Allo scopo di differenziare la partecipazione economica dei genitori utenti alle spese di gestione del servizio di nido familiare-servizio tagesmutter in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti il comune aggiorna annualmente con delibera del Consiglio comunale l'entità del sostegno economico determinato tenendo conto del costo complessivo del servizio, dell'entità del contributo provinciale e delle condizioni socio - economiche delle famiglie.

In fase di prima applicazione vengono individuate di seguito le fasce di reddito imponibile pro capite in corrispondenza delle quali è fissato il relativo sussidio orario:

- Euro 4,00 all'ora per famiglie con reddito imponibile pro capite fino a Euro 10.000,00;
- Euro 3,00 all'ora per famiglie con reddito imponibile pro capite da Euro 10.000,00 a Euro 15.000,00;
- Euro 2,00 all'ora per famiglie con reddito imponibile pro capite superiore ad Euro 15.000,00;

Tale contributo verrà erogato mensilmente direttamente all'organismo della cooperazione sociale iscritto all'albo di cui all'art. 8 della L.P. n. 4 del 2002, titolare del servizio.

In caso di situazioni di particolare disagio socio-economico e di handicap fisico, psichico, sensoriale, il Consiglio comunale potrà valutare una diversa entità del sostegno economico.

In ogni caso il sussidio è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite dal bambino.

#### **Art. 4**

##### Modalità di erogazione del sostegno economico

Le domande di ammissione al contributo di cui all'art. 2 e 3 dovranno essere presentate per iscritto all'amministrazione comunale direttamente da parte delle famiglie utenti del servizio di nido familiare-tagesmutter specificando indicativamente il periodo in cui si necessita del servizio, il presumibile monte ore mensile e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritto all'albo di cui all'art. 8 della L. P. n. 4 del 2002 presso il quale intende utilizzare il servizio.

L'utente potrà modificare le ore di servizio richieste nella domanda iniziale secondo le proprie esigenze, entro il limite del monte ore massimo mensile, comunicando tale modifica al comune direttamente o mediante l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo erogante il servizio. Il comune si riserverà di valutare le richieste entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l'ordine di presentazione.

Sarà in ogni caso garantito il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale.

L'ammissione al contributo viene definita con atto del responsabile dell'ufficio competente. Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di utilizzazione del servizio l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale la famiglia avrà utilizzato il servizio di nido familiare – tagesmutter, emetterà fattura per quanto di competenza del comune.

L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo potrà emettere una fattura complessiva inerente a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale utilizzatrici del servizio di nido familiare-Tagesmutter, purchè corredata di idoneo riepilogo (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia delle fatture emesse per le ore usufruite).

L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo addebiterà alla famiglia utente il costo orario del servizio diminuito del contributo comunale.

Al fine di garantire la trasparenza delle tariffe praticate le organizzazioni della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative presso i quali le famiglie residenti sul territorio comunale usufruiscono del servizio di nido familiare – tagesmutter sono tenute a fornire annualmente all'amministrazione comunale copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi.

#### **ART. 5**

##### Ufficio comunale referente

Tutta l'attività amministrativa relativa all'organizzazione ed alla gestione amministrativa del servizio di nido familiare, per quanto spettante al Comune di Cavareno, è di competenza dell'Ufficio Attività sociali culturali e sportivi al quale l'ente gestore dovrà garantire la massima collaborazione.

## **ART. 6**

### Relazione annuale

Ciascun organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo operante con bambini residenti nel territorio comunale è tenuto a presentare annualmente una relazione contenente gli elementi sulla gestione del servizio necessari per una valutazione in merito all'efficacia degli interventi, pena la perdita del contributo comunale.

## **ART. 7**

### Utilizzo sale comunali

Qualora gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti con bambini residenti sul territorio non disponessero di spazi adeguati il Comune, previa richiesta scritta da inoltrarsi presso l'ufficio competente, si impegna a mettere a disposizione gratuitamente eventuali sale in cui poter realizzare gli incontri tra genitori e tagesmutter.

## **ART. 8**

### Partecipazione delle famiglie alle scelte educative

Il Comune favorisce forme di partecipazione delle famiglie alle scelte educative dell'organismo di cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo che eroga il servizio.

## **ART. 9**

### Responsabilità

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 1.

Il Comune, ai sensi dell'art. 10 lett. d) della Legge provinciale, effettua, almeno una volta all'anno, controlli sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'art. 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.